

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	Sì
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Sì
4. Velati Sara - Consigliere	No
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	No
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	No
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 30/09/2020

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 30/09/2020

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che, al contempo i successivi commi da 739 a 783 hanno novellato la disciplina dell'IMU;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) e sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2019;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2019, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'annualità 2019;

DATO ATTO che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone:

- al comma 651 che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al successivo comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- al comma 659 riconosce ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- al comma 660 che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- al successivo comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO CHE:

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del PEF 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;
- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dall'anno 2021;

VISTO che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, ente gestore, non ha ad oggi elaborato un Piano Economico Finanziario – PEF relativo all’anno 2020, coerente con le disposizioni dell’ARERA ed in linea con il MTR;

VISTI:

- i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

CONSIDERATO:

- che, con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, ARERA ha disciplinato le riduzioni della TARI per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull’applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- che, per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 e, per l’effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dall’art. 107, comma 5, del D.P.R. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’Ente locale, anche in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo al fine di contenere i disagi patiti dalle utenze Tari;
- che il Comune di Soriso, avvalendosi della possibilità prevista dal comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e rispettando la ratio delle disposizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF, intende riconoscere per l’anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto da appositi Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso l’attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita:

- Riduzione pari al 25% della quota variabile per il periodo di chiusura delle attività sottoposte per legge a “lockdown”;
- Tale riduzione sarà riconosciuta alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a), 1 b) e 2) dell’allegato A) della Deliberazione ARERA n. 158/2020, e alle restanti utenze non domestiche che abbiano comunque sospeso l’attività: la riduzione sarà riconosciuta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta dell’utenza stessa che dovrà attestare il periodo di chiusura dell’attività entro e non oltre il 10/10/2020 e sarà corrispondente all’ammontare della quota variabile rapportata al periodo di chiusura;

- è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente con risorse di bilancio diverse dalla TARI, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO ALTRESÌ, che l’art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe TARI 2020, successivamente abrogato dall'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a mente del quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Regolamento Comunale TARI approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale al precedente punto dell'ordine;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le

scadenze della TARI tenendo conto delle suddette date al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2020, data anche l'eccezionalità dell'esercizio, nel seguente modo:

- prima rata: scadenza 30 ottobre 2020
- seconda rata: scadenza 30 novembre 2020
- unica soluzione: coincidente con la scadenza della prima rata (30 ottobre 2020);

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. --	n. 8	n. 8	n. --

DELIBERA

- 1) di confermare le tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure di quelle vigenti per l'annualità 2019, così come già approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2019 unitamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e che si ripropongono in allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;
- 3) Di approvare per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
 - prima rata: scadenza 30/10/2020;
 - seconda rata: scadenza 30/11/2020;
 - unica soluzione: coincidente con la scadenza della prima rata (30 ottobre 2020);
- 4) di riconoscere per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso l'attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita:
 - Riduzione pari al 25% della quota variabile per il periodo di chiusura delle attività sottoposte per legge a "lockdown";
 - Tale riduzione sarà riconosciuta alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a), 1 b) e 2) dell'allegato A) della Deliberazione ARERA n. 158/2020, e alle restanti utenze non domestiche che abbiano comunque sospeso l'attività: la riduzione sarà riconosciuta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta dell'utenza stessa che dovrà attestare il periodo di chiusura dell'attività entro e non oltre il 10/10/2020 e sarà corrispondente all'ammontare della quota variabile rapportata al periodo di chiusura;
- 5) di coprire la perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, con risorse di bilancio diverse dalla TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- 6) di dare indirizzo all'Ufficio Finanziario di disporre un apposito stanziamento di spesa nel Bilancio 2020/2022, annualità 2020, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti che potrà essere finanziato con eventuali contributi erariali secondo quanto eventualmente stabilito da apposita normativa; il tutto anche ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 7) di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

**SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. --	n. 8	n. 8	n. --

DELIBERA

- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Cavagnino Augusto

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 369 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 05-ott-2020 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 05-ott-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, li 05/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to : dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale